

Relazione istruttoria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, legge n. 208 del 2015, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della Legge 147/2013 il quale stabilisce comunque che "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, che anticipava l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della legge 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della Legge 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 44/2012, e nell'art. 1, commi 707-728 della Legge 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell'art. 1 commi 161-170, della Legge 296/2006 direttamente ed indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della Legge 147/2013;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013, che ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;


VISTO l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 124/2013, che stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dall'Imposta Municipale Propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati;

RICHIAMATI il comma 639 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'imposta Unica Comunale, il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge;

RICHIAMATI, inoltre, i commi 707 e 708 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che hanno determinato, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esclusione dall'imposta:

- dell'abitazione principale e relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- della casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011;

Ed inoltre, stabilito che:



- per i terreni agricoli il moltiplicatore, per il calcolo della base imponibile è pari a 75;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 nonché le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

VISTI i commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che hanno stabilito, con decorrenza 01/01/2016:

- eliminazione della possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado;
- la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";
- l'esclusione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD);
- i terreni agricoli posseduti e non condotti da CD e IAP il moltiplicatore, per il calcolo della base imponibile, è pari a 135;
- sono escluse dall'IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO il decreto legge 28 marzo 2014, n.47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2014, n. 80, ha previsto all'art. 9-bis, che: *"dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"*.

VISTO il DM 28 novembre 2014, "Esenzione dall'IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504"

VISTO altresì, l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente, in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della Legge 147/2013;

VISTO l'art. 1, comma 380, lett.f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 recante "Misure urgenti in materia di IMU" con il quale il territorio del Comune di Giugliano in Campania è stato classificato tra i Comuni NON MONTANI e pertanto con decorrenza 1° gennaio 2014 sono soggetti ad IMU;



VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.



757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale e a seguito dello scioglimento dello stesso avvenuto con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2020 e nomina del Commissario Prefettizio rientra nelle competenze di quest'ultimo;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 07/05/2019 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla legge 147/2013;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:


«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il **30 giugno 2020**. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.23 , in data 05/06/2007;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa



come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 27 febbraio pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.50 del 28 febbraio 2020, con il quale è stato disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione del tributo IMU approvato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 72 del 15/05/2014 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

RITENUTO

di dare atto che le aliquote di seguito indicate decorrono dal **1° gennaio 2020**;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione dell'imposta IMU si rimanda al Regolamento comunale per l'applicazione del tributo IMU approvato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 72 del 15/05/2014 e modificato con Delibera di consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015 in quanto compatibili e fino all'approvazione di nuovo regolamento che deve avvenire entro il 30 giugno 2020;

di disporre che la presente deliberazione sarà inserita telematicamente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione;


di disporre che la presente deliberazione sia allegata al bilancio di previsione finanziaria 2020/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, comma 1, lett e) del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:


N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,6
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1

2. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3) del presente dispositivo;
3. copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**;



4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Funzionario Responsabile
Servizio Gestione Entrate Tributaria
Dott. Sergio Pirozzi






Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Mailyn Flores



Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ex art. 49 del TUEL in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto



Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Mailyn Flores



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI:

Letta e condivisa la proposta del Dirigente del Settore Servizi Finanziari


Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto.

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000, conferiti con il decreto del Prefetto di Napoli del 10/02/2020

DELIBERA

- di approvare la proposta del dirigente del Settore Servizi Finanziari su esposta;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Il Commissario Straordinario
Dott. Umberto Cimmino





Segretario Generale
Dott.ssa Mailyn Flores

